

d) partecipa alle riunioni del Comitato ai sensi dell'art. 6, comma 6;

e) trasmette alla Direzione generale competente, ai fini della liquidazione spettante a ciascun componente della Segreteria tecnica, una dichiarazione attestante il numero delle riunioni della Segreteria tecnica effettuate nell'arco dell'anno di riferimento nonché l'elenco dei partecipanti a ciascuna seduta;

f) predispone e trasmette una reportistica periodica almeno trimestrale alla Direzione generale competente per materia relativamente allo stato di avanzamento degli accordi e convenzioni in atto ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47 e delle attività di supporto e avvalimento di cui all'art. 33, comma 4, del medesimo decreto.

#### Art. 12.

##### Disposizioni finali

1. Il presente decreto sostituisce integralmente il contenuto del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione del 17 gennaio 2024.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dalla integrazione dei componenti del Comitato ETS tenuto conto di quanto previsto dall'art. 13, commi 3 e 4 decreto legislativo 10 settembre 2024, n. 147 e dalla nomina dei componenti della Segreteria tecnica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2024

*Il Ministro: PICHETTO FRATIN*

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 4289

25A00310

## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 20 dicembre 2024.

### Requisiti di incubatori e acceleratori di *start-up* innovative.

#### IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, e in particolare l'art. 2 che ha ridenominato il «Ministero dello sviluppo economico» in «Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 dicembre 2012, n. 294, di seguito indicato come «decreto-legge»; in particolare la sezione IX del decreto, recante

«Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese *start-up* innovative», che dagli articoli 25 a 32 disciplina le misure per la nascita e lo sviluppo di imprese *start-up* innovative;

Vista la legge 16 dicembre 2024, n. 193 recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023»; e in particolare l'art. 30 che reca modifiche all'art. 25 del decreto-legge;

Visti, in particolare, i commi 5 e 7 dell'art. 25 del decreto-legge, come modificati dalla legge 16 dicembre 2024, n. 193, che individuano l'incubatore di *start-up* innovative certificato quale società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una *Societas Europaea*, residente in Italia ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) previsti dagli stessi commi, che offre servizi per sostenere la nascita, lo sviluppo, il supporto e l'accelerazione di *start-up* innovative;

Visto il comma 6 dell'art. 25 del decreto-legge che stabilisce che il riconoscimento del possesso dei requisiti viene autocertificato dall'incubatore di *start-up* innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale al momento dell'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 dell'art. 25 del decreto-legge, sulla base di indicatori e relativi valori minimi stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico;

Visto altresì il comma 8 dell'art. 25 del decreto-legge che prevede, all'ultimo periodo, che gli incubatori certificati che svolgono attività di accelerazione di *start-up* sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese, diversa da quella nella quale sono iscritti gli incubatori certificati che offrono servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di *start-up* innovative;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 febbraio 2013 con il quale sono stati individuati i valori minimi di cui al comma 7 dell'art. 25 del decreto-legge concernenti i requisiti degli incubatori di *start-up* innovative da effettuare per l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese;

Considerato che l'art. 30, comma 2 della legge 16 dicembre 2024, n. 193 prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono aggiornati i valori minimi di cui al comma 7 dell'art. 25 del decreto-legge, con riferimento allo svolgimento delle attività di supporto e accelerazione di *start-up* innovative di cui alla lettera e) del comma 5 del medesimo art. 25, diverse dalle attività di incubazione e sviluppo;

Ritenuto di dover aggiornare il decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 febbraio 2013, al fine di aggiornare i valori minimi di cui al comma 7 dell'art. 25 del decreto-legge, così come modificato dalla legge 16 dicembre 2024, n. 193 con riferimento allo svolgimento delle attività di supporto e accelerazione di *start-up* innovative di cui alla lettera e) del comma 5 del medesimo art. 25, diverse dalle attività di incubazione e sviluppo;



Decreta:

Art. 1.

*Soggetti ammissibili*

1. Sono riconosciuti incubatori certificati di *start-up* innovative le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una *Societas Europaea*, residenti in Italia ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offrono anche in modo non esclusivo servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di *start-up* innovative, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 25 del decreto-legge.

2. Sono altresì riconosciuti quali acceleratori di *start-up* innovative gli incubatori che svolgono in via esclusiva attività di supporto e accelerazione di *start-up* innovative, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, ultimo periodo del decreto-legge (acceleratori).

3. Per le società di capitali di cui al comma 1 e 2 il requisito dell'adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a *start-up* innovative, di cui la lettera e) del comma 5 dell'art. 25 del decreto-legge, può anche essere riferito all'avvalimento dell'esperienze maturate dai singoli rami d'azienda, dai soci, dagli amministratori della società e dalla unità di lavoro, collaboratori o professionisti che operino con continuità, equivalenti a tempo pieno (FTE) dedicate in modo specifico al supporto e alla consulenza alle *start-up* innovative, e caratterizzate da competenze ed esperienze specifiche.

Art. 2.

*Autocertificazione*

1. Per l'iscrizione nelle sezioni speciali del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, istituite dalle camere di commercio ai sensi del comma 8 del decreto-legge, i soggetti di cui all'art. 1 presentano alla camera di commercio competente per territorio del luogo in cui ha sede l'incubatore o l'acceleratore una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 25 del decreto-legge, mediante l'utilizzo di un apposito modulo di domanda in formato elettronico, sottoscritto dal rappresentante legale della società, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».

2. Il modulo di domanda in formato elettronico di cui al comma 1, attestante il raggiungimento dei valori minimi di cui alle tabelle A e B dell'allegato del presente decreto, è pubblicato sul sito internet del Ministero delle imprese e del made in Italy nella sezione «*Start-up* innovative».

3. Ai fini dell'autocertificazione, l'incubatore o l'acceleratore di *start-up* innovative deve raggiungere il punteggio minimo complessivo di punti 30 ai sensi della tabella A e il punteggio minimo complessivo di punti 40 ai sensi della tabella B di cui all'allegato.

Art. 3.

*Monitoraggio*

1. Le camere di commercio forniscono, in formato elettronico, analisi periodiche, con cadenza non superiore a sei mesi, sugli effetti dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto al Ministero delle imprese e del made in Italy.

2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy esamina le analisi di cui al comma 1 al fine di valutare l'adeguatezza dei valori minimi di cui all'allegato rispetto alle condizioni del contesto di riferimento. Con cadenza annuale e in presenza di variazioni significative rilevate dal Ministero, i valori minimi di cui all'allegato sono modificati con apposito provvedimento del Ministro.

Art. 4.

*Controlli*

1. Al fine di consentire gli appositi controlli da parte delle autorità competenti, l'incubatore certificato o l'acceleratore devono conservare gli atti e i documenti attestanti la veridicità delle informazioni fornite nella compilazione del modello informatico per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese ai sensi del comma 8 del decreto-legge.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, ai sensi dell'art. 75 del medesimo decreto qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione quanto al possesso dei requisiti, la società decade dai relativi benefici fiscali o di qualsiasi altra natura ad essa attribuiti in applicazione della disciplina prevista dal decreto-legge.

Art. 5.

*Disposizioni finali*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 febbraio 2013 è abrogato.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo nonché pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Roma, 20 dicembre 2024

*Il Ministro:* URSO


Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2025  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1



**TABELLA A DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI INCUBATORI E ACCELERATORE DI START-UP INNOVATIVE**

(per ognuno dei requisiti l'incubatore o acceleratore candidato ottiene i relativi punti qualora raggiunga almeno il valore minimo)  
**Art. 25 comma 5 lettere a), b), c), d)**

Riferimento alla LEGGE 17 dicembre 2012, n. 221	Requisiti	Valori minimi		Punti
		Incubatori	Acceleratori	
Art. 25 comma 5 lettera a)	Superficie della struttura a uso esclusivo dell'incubazione o di supporto da parte dell'acceleratore delle imprese (in metri quadrati), anche in forma di fruizione di servizio di spazi di lavoro collaborativi.	400	50	10 Punti
	Velocità di trasmissione di dati del collegamento Internet verso l'esterno (banda simmetrica garantita).	10 Mbps	10 Mbps	10 Punti
Art. 25 comma 5 lettera b)	Presenza di macchinari e/o piattaforme per test e/o prototipazione (disponibilità "in sede", ovvero forme di accesso presso strutture e/o infrastrutture digitali convenzionate, nel secondo caso specificare le strutture).	SI	NO	(Almeno uno dei 3 requisiti)
	Presenza di sale prove prototipi (disponibilità "in sede", ovvero forme di accesso presso strutture e/o infrastrutture digitali convenzionate, nel secondo caso specificare le strutture).	SI	NO	
Art. 25 comma 5 lettera c)	Struttura tecnica di consulenza attualmente operativa (numero unità di lavoro, collaboratori o professionisti che operino con continuità, equivalenti a tempo pieno (FTE) dedicate in modo specifico al supporto e alla consulenza alle start-up innovative, e caratterizzate da competenze ed esperienze specifiche).	3	3	10 Punti
	Numero cumulativo di anni di esperienza in materia di impresa e di innovazione del personale della struttura tecnica di consulenza indicata al punto precedente.	15	15	(Entrambi i requisiti)
Art. 25 comma 5 lettera d)	Esistenza di contratti e/o convenzioni quadro attualmente attivi con centri di ricerca e Università, finalizzati allo sviluppo o alla accelerazione delle start-up innovative, indicando quali.	SI	NO	10 Punti (Almeno uno dei 3 requisiti)
	Esistenza di contratti e/o convenzioni quadro attualmente attivi con partner finanziari e/o industriali, finalizzati allo sviluppo delle start-up innovative (istituti di credito, gruppi di Business Angel, investitori professionali, fondi di Venture Capital, piattaforme di equity crowdfunding, grandi imprese), indicando quali.	SI	SI	
	Esistenza di contratti e/o convenzioni quadro attualmente attivi con istituzioni pubbliche (Pubbliche Amministrazioni, CCIAA, finanziarie regionali, ecc.), finalizzati allo sviluppo di start-up innovative, indicando quali.	SI	SI	



**TABELLA B**  
(per ognuno dei requisiti l'incubatore o l'acceleratore candidato ottiene i relativi punti qualora raggiunga almeno il valore minimo)  
**Art. 25 comma 5 lettera e)**

Riferimento alla LEGGE 17 dicembre 2012, n. 221	Indicatori del requisito di cui all'articolo 25, comma 5, lett. e)	Valori minimi		Punti
		Incubatori	Acceleratori	
Art. 25 comma 7 lettera a)	Numero di candidature (idee progettuali iniziali) pervenute all'incubatore o richieste di supporto pervenute all'acceleratore nell'ultimo anno, purché registrate formalmente con mezzi cartacei e/o elettronici	100	0	10 Punti
Art. 25 comma 7 lettera b)	Numero di start-up innovative attualmente ospitate (imprese costituite in possesso di un contratto di accompagnamento/incubazione con l'incubatore) o servite (in possesso di un contratto di supporto e accelerazione con l'acceleratore).	10	10	10 Punti
Art. 25 comma 7 lettera c)	Numero di start-up innovative che hanno terminato il percorso di incubazione o di accelerazione (alla scadenza naturale del contratto di incubazione o di accelerazione) in stato attivo nell'ultimo anno.	5	5	10 Punti
Art. 25 comma 7 lettera d)	Numero di collaboratori (dipendenti, soci operativi, prestatori d'opera in work for equity) che operano attualmente nelle start-up innovative presenti nell'incubatore o servite dall'acceleratore, escludendo il personale dell'incubatore o dell'acceleratore.	30	30	10 Punti
Art. 25 comma 7 lettera e)	Variazione percentuale degli occupati totali delle start-up innovative incubate o supportate dell'ultimo anno rispetto a quelli dell'anno precedente (1)	10%	20%	10 Punti
Art. 25 comma 8 lettera f)	Variazione percentuale del valore complessivo della produzione delle start-up innovative incubate o supportate dell'ultimo anno rispetto a quello dell'anno precedente (2)	5%	10%	10 Punti
Art. 25 comma 7 lettera g)	Capitale di rischio raccolto dalle start-up innovative attualmente incubate o supportate nell'ultimo anno, anche in forma di convertendo (in euro)	300.000	600.000	10 Punti
	Fondi pubblici di sostegno a start-up innovative, progetti di ricerca e innovazione, (per la sola quota finanziata dall'ente pubblico, escludendo la parte di cofinanziamento) nell'ultimo anno (in euro)	500.000	600.000	(Almeno uno dei 2 requisiti)
Art. 25 comma 7 lettera h)	Numero di brevetti registrati e di domande di brevetto presentate nell'ultimo anno da parte delle start-up innovative attualmente incubate o supportate.	5	0	10 Punti



(1) la formula di calcolo è la seguente:

$$var(OCC) = \frac{OCC_t}{OCC_{t-1}} \times 100 - 100$$

dove  $OCC_t$  rappresenta il totale degli occupati medi dell'ultimo anno (t) dell'universo delle start-up innovative incubate dall'incubatore o supportate dall'acceleratore nel corso della sua vita (non solo quelle attualmente incubate), escludendo dal calcolo quelle non più presenti nel Registro delle Imprese perché cessate, ma includendo quelle attive che non sono più registrate come start-up innovative. I dati sugli occupati sono desunti dai bilanci societari presentati alle CCIAA. Gli incubatori attivi da meno di due esercizi non devono fornire tale informazione.

(2) la formula di calcolo è la seguente:

$$var(PROD) = \frac{PROD_t}{PROD_{t-1}} \times 100 - 100$$

dove  $PROD_t$  rappresenta il valore della produzione complessiva totale (voce A del conto economico) dell'ultimo anno (t) dell'universo delle start-up innovative incubate dall'incubatore o supportate dall'acceleratore nel corso della sua vita (non solo quelle attualmente incubate), escludendo dal calcolo quelle non più presenti nel Registro delle Imprese perché cessate, ma includendo quelle attive che non sono più registrate come start-up innovative. I dati sulla produzione sono desunti dai bilanci societari presentati alle CCIAA. Gli incubatori attivi da meno di due esercizi non devono fornire tale informazione.

